



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 28/04/2021

OGGETTO: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale “Canone Unico” - Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di Aprile alle ore 15:35, nella sede delle Adunanze del Comune di Cappelletto sul Tavo, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FERRI LORENZO	SI
VICESINDACO	BELLISARIO ADRIANA	SI
ASSESSORE	DI ROSARIO CRISTIAN	SI
ASSESSORE	DI STEFANO CRISTINA	SI
ASSESSORE	DI FEBBO PARIDE	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Il Presidente, **Geom. FERRI LORENZO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **D'ARCANGELO ADRIANO**, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;*
- il comma 837 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;*
- il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento Comunale per l'applicazione “Canone Unico” - Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo

inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non

devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto comunale
Tutto ciò premesso e considerato
A votazione unanime

DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 251 del 28/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **DI LORETO GIANNI in data 28/04/2021.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 251 del 28/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO in data 28/04/2021.**

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Geom. FERRI LORENZO

Il Segretario Comunale
D'ARCANGELO ADRIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo all'Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 28/04/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 13/05/2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
D'ARCANGELO ADRIANO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
D'ARCANGELO ADRIANO

ALLEGATO 1

CANONE PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 1, comma 819, lett. b), Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto dalle successive tariffe.

Tariffa annuale standard	30,00 €	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente	Tariffa
Pubblicità ordinaria (tariffa al mq)		
Effettuata in forma opaca con superficie fino ad 1 mq	0,45	€ 13,50
Effettuata in forma opaca con superficie da 1,01 mq a 5,5 mq	0,80	€ 24,00
Effettuata in forma opaca con superficie da 5,51 mq a 8,5 mq	1,05	€ 31,50
Effettuata in forma opaca con superficie superiore a 8,51 mq	1,20	€ 36,00
Effettuata in forma luminosa con superficie fino ad 1 mq	0,90	€ 27,00
Effettuata in forma luminosa con superficie da 1,01 mq a 5,5 mq	1,60	€ 48,00
Effettuata in forma luminosa con superficie da 5,51 mq a 8,5 mq	2,10	€ 63,00
Effettuata in forma luminosa con superficie superiore a 8,51 mq	2,40	€ 72,00
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq)		
Effettuata per conto terzi con superficie fino a 1,00 mq	1,40	€ 42,00
Effettuata per conto terzi con superficie superiore a 1,01 mq	2,10	€ 63,00
Effettuata per conto proprio con superficie fino a 1,00 mq	0,70	€ 21,00
Effettuata per conto proprio con superficie superiore a 1,01 mq	1,05	€ 31,50
Pubblicità effettuata su veicoli (tariffa al mq)		
Effettuata all'esterno di veicoli con superficie fino ad 1 mq	0,45	€ 13,50
Effettuata all'esterno di veicoli con superficie da 1,01 mq a 5,5 mq	0,80	€ 24,00
Effettuata all'esterno di veicoli con superficie da 5,51 mq a 8,5 mq	1,05	€ 31,50
Effettuata all'esterno di veicoli con superficie superiore a 8,51 mq	1,20	€ 36,00
Effettuata all'interno di veicoli con superficie fino ad 1 mq	0,45	€ 13,50
Pubblicità effettuata con automezzi (tariffa al mq)		
Effettuata con automezzi con portata superiore ai 30 q. senza rimorchio	2,50	75,00
Effettuata con automezzi con portata superiore ai 30 q. con rimorchio	5,00	75,00
Effettuata con automezzi con portata inferiore ai 30 q. senza rimorchio	1,75	52,50
Effettuata con automezzi con portata inferiore ai 30 q. con rimorchio	1,75	52,50
Effettuata con motoveicoli e automezzi non compresi nelle precedenti categorie	1,00	30,00

Tariffa giornaliera standard	0,60 €	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente	Tariffa
Pubblicità ordinaria (tariffa al mq per un periodo massimo di 30 gg.)		
Effettuata in forma opaca con superficie fino ad 1 mq	2,25	€ 1,35
Effettuata in forma opaca con superficie da 1,01 mq a 5,5 mq	4,00	€ 2,40
Effettuata in forma opaca con superficie da 5,51 mq a 8,5 mq	5,25	€ 3,15
Effettuata in forma opaca con superficie superiore a 8,51 mq	6,00	€ 3,60
Effettuata in forma luminosa con superficie fino ad 1 mq	4,50	€ 2,70
Effettuata in forma luminosa con superficie da 1,01 mq a 5,5 mq	8,00	€ 4,80
Effettuata in forma luminosa con superficie da 5,51 mq a 8,5 mq	10,50	€ 6,30
Effettuata in forma luminosa con superficie superiore a 8,51 mq	12,00	€ 7,20
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq per un periodo massimo di 30 gg.)		
Effettuata per conto terzi con superficie fino a 1,00 mq	7,00	€ 4,20
Effettuata per conto terzi con superficie superiore a 1,01 mq	10,50	€ 6,30
Effettuata per conto proprio con superficie fino a 1,00 mq	3,50	€ 2,10
Effettuata per conto proprio con superficie superiore a 1,01 mq	5,25	€ 3,15
Altre forma di pubblicità		
(Tariffa giornaliera = 0,60 x 50% = 0,90€)		
Effettuata attraverso aeromobili (per ciascuna unità)	50,00	€ 45,00
Effettuata attraverso striscioni (tariffa al mq)	1,50	€ 1,35
Effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche	3,00	€ 2,70
(Tariffa giornaliera = 0,60 x 20% = 0,72€)		
Effettuata in forma di volantinaggio (per ciascuna persona/punto di distribuzione)	4,00	€ 2,88
Effettuata in forma sonora (per ciascun punto di diffusione)	10,00	€ 7,30
(Tariffa giornaliera = 0,60 x 25% = 0,75€)		
Effettuata attraverso palloni frenati e simili (per ciascuna unità)	40,00	€ 30,00

CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per le pubbliche affissioni

Tariffa giornaliera standard per manifesto (almeno 12 fogli)	0,60 €	
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente	Tariffa
Manifesti con superficie fino ad 0,70 mq per un periodo fino a 10 gg.	2,00	1,20
Manifesti con superficie fino ad 0,70 mq per un ulteriore periodo di 5 gg. o frazione	0,66	0,40
Manifesti con superficie oltre 0,71 mq per un periodo fino a 10 gg.	3,00	1,80
Manifesti con superficie oltre 0,71 mq per un ulteriore periodo di 5 gg. o frazione	1,00	0,60
Maggiorazioni		
Maggiorazione del 50% per richiesta di affissione di manifesti inferiore a 30 fogli		
Manifesti con superficie fino ad 0,70 mq per un periodo fino a 10 gg.	3,00	1,8
Manifesti con superficie fino ad 0,70 mq per un ulteriore periodo di 5 gg. o frazione	1,00	0,60
Manifesti con superficie oltre 0,71 mq per un periodo fino a 10 gg.	4,50	3,6
Manifesti con superficie oltre 0,71 mq per un ulteriore periodo di 5 gg. o frazione	1,50	1,20
Manifesti di formato da 8 a 12 fogli	Maggiorazione del 50%	
Manifesti di formato oltre 12 fogli	Maggiorazione del 100%	
Affissioni d'urgenza per ogni commissione (affissione entro le 48 ore)	+ 10% con un minimo di € 10,00	

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 1, comma 819, lett. a), Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Determinazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori per l'occupazione del suolo pubblico

Strade/contrade classificate di 2[^] categoria: C.da Colle Barbone, Via Vigna del Re, C.da Boragne, Via Staffieri, Via Fiume Tavo, C.da Colle Forche, C.da Valle Sbraccia, Via Michelangelo

Tariffa annuale standard	30,00 €		
Tipologia di occupazione	Coeff.	Tariffa	
		1[^] cat.	2[^] cat.
Tariffa al mq per le aree pubbliche di 1[^] categoria			
Attività commerciali (Occupazioni con tende, ombrelloni, tavolini, sedie, gazebo, ...)	0,8	€ 24,00	€ 20,00
Esposizione di merci in genere (autoveicoli, mobili, quadri ...)	0,8	€ 24,00	€ 20,00
Chioschi, edicole e simili	0,8	€ 24,00	€ 20,00
Distributori automatici	1,0	€ 30,00	€ 25,00
Impianti di ricarica veicoli elettrici	1,0	€ 30,00	€ 25,00
Distributori di carburante	2,0	€ 60,00	€ 48,00
Attività edilizia in genere (impalcature, ponteggi, cantieri ...) (Tariffe ridotte del 50%)	0,4	€ 12,00	€ 10,00
Attività edilizia con occupazione di sopra suolo pubblico (Tariffe ridotte del 50%)	0,4	€ 12,00	€ 10,00
Occupazione con elementi di arredo	0,8	€ 24,00	€ 20,00
Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (Tariffe ridotte del 30%)	0,56	€ 16,80	€ 11,20
Parcheggi riservati	1,0	€ 30,00	€ 25,00
Occupazione del soprassuolo o sottosuolo con condutture, cavi e impianti in genere	135,00 €/Km lineare o frazione		
Servizi di pubblica utilità di cui al comma 831	Numero utenze x 1,50 € con un minimo di € 800,00		
Passi e accessi carrabili	0,7	€ 21,00	€ 16,80
Riduzioni			
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto			

Tariffa giornaliera standard	0,60 €		
Tipologia di occupazione	Coefficiente	Tariffa	
		1[^]	2[^]
(tariffa al mq)			
Attività commerciali (Occupazioni con tende, ombrelloni, tavolini, sedie, gazebo,	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Esposizione di merci in genere (autoveicoli, mobili, quadri ...)	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Distributori automatici	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Circhi, luna park e spettacoli viaggianti	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Attività edilizia in genere (impalcature, ponteggi, cantieri ...) (Tariffe ridotte del 50%)	0,60	€ 0,36	€ 0,28

Attività edilizia con occupazione di sopra suolo pubblico (Tariffe ridotte del 50%)	0,60	€ 0,36	€ 0,28
Traslochi e interventi d'urgenza con autoscale	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Occupazione con elementi di arredo	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Manifestazioni culturali, sportive e simili (Tariffa ridotta dell'80%)	0,24	€ 0,14	€ 0,11
Occupazioni per fiere e festeggiamenti (Tariffa aumentata del 20%)	1,44	€ 0,86	€ 0,69
Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (Tariffa ridotta del 30%)	0,84	€ 0,50	€ 0,40
Parcheggi riservati (Tariffa ridotta del 30%)	0,84	€ 0,50	€ 0,40
Occupazione del soprassuolo o sottosuolo con condutture, cavi e impianti in genere	6,00 €/Km lineare o frazione		
Occupazioni per scavi, manomissioni suolo e sottosuolo (Tariffa al mq)	1,20	€ 0,72	€ 0,57
Riduzioni			
Per le occupazioni dalle ore 7:00 alle ore 20:00 il canone è pari al 90 % della tariffa giornaliera			
Per le occupazioni dalle ore 20:00 alle ore 7:00 il canone è pari al 80 % della tariffa giornaliera			
Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto			

CANONE PATRIMONIALE "MERCATI"

Art. 1, comma 837, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per l'occupazione del suolo pubblico

Tariffa annuale standard mercato settimanale (7h)	30,00 €	
Tipologia di occupazione	Coefficiente	Tariffa
(tariffa al mq ridotte del 60%)		
Venditori ambulanti	4,20	€ 7,14
Venditori ambulanti che vendono direttamente i loro prodotti (Tariffe ridotte del 50%)	2,10	€ 3,57

Tariffa giornaliera standard	0,60 €	
Tipologia di occupazione	Coefficiente	Tariffa
(tariffa al mq)		
Spuntisti ambulanti	1,00	€ 0,60
Spuntisti ambulanti che vendono direttamente i loro prodotti (Tariffe ridotte del 50%)	0,50	€ 0,30